

CONVENZIONE

Tra

Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo Franco Basaglia CoPerSaMM Conf.Basaglia APS, con sede legale in via Francesco Crispi 4 – 34125 a Trieste (TS), C.F. 90127380328, in persona della legale rappresentante Dott.ssa Giovanna Del Giudice, nata a Lecce il 16/11/1946

e

Şizofreni Dernekleri Federasyonu (Federazione Turca delle Associazioni di Pazienti Schizofrenici), con sede legale ad Ankara, Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 39/6 Beşevler, in persone del legale rappresentante Dottor Haldun Soygür, nato a Samsun il 21/10/1960

Premesso che:

CoPerSaMM/Conf.Basaglia è un'associazione che persegue esclusivamente finalità di utilità sociale nel campo della salute mentale, della formazione e della tutela dei diritti. Tra le sue attività rientrano:

- la promozione di percorsi di formazione, perfezionamento ed aggiornamento nell'area della salute mentale, come indispensabile supporto di contrasto all'esclusione sociale dei gruppi svantaggiati ed in particolare delle persone affette da disturbi mentali;
- studi e ricerche e valutazione di buone pratiche;
- l'integrazione e la collaborazione con Istituti, Università, Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, soggetti ed organizzazioni, interessati a pratiche trasformative ed emancipative nell'area della salute mentale e ad interventi a sostegno di persone in situazione di disabilità psicosociale;
- la promozione di interscambi nazionali ed internazionali finalizzati ad aumentare la visibilità delle esperienze fondate su buone pratiche;
- l'allestimento di équipe specializzate per contribuire a progetti di trasformazione istituzionale o allo sviluppo di servizi di salute mentale territoriali;
- la promozione e il sostegno per interventi alternativi alle procedure di esclusione delle istituzioni totali

Şizofreni Dernekleri Federasyonu (d'ora in poi Federazione Turca) è un ente che mira alla tutela dei diritti dei soggetti in situazioni di disabilità psichica, al loro inserimento sociale ed al supporto alle famiglie che si trovano ad affrontare la malattia mentale di un proprio caro. A questo scopo la Federazione:

- promuove il trattamento e la riabilitazione dei pazienti che soffrono di schizofrenia e malattie mentali severe e la solidarietà verso i pazienti e le loro famiglie;
- combatte lo stigma che spinge le persone con disturbo mentale ai margini della società e li informa sui propri diritti e promuove studi scientifici sulla schizofrenia;
- sostiene e supporta le persone che soffrono di malattie mentali e le loro famiglie;
- contrasta la perdita di lavoro, di reddito, socialità causato dalla malattia;
- promuove l'integrazione sociale delle persone con disturbo mentale severo, anche dimesse dall'ospedale psichiatrico;

- promuove l'assistenza domiciliare;
- sostiene l'auto aiuto dei famigliari e delle persone con problemi di salute mentale, organizza attività di socializzazione ed abilitazione e sostiene la formazione professionale;
- mobilita risorse sociali per la cooperazione, la condivisione e la solidarietà;
- fornisce informazioni su farmaci e cure, sicurezza sociale e diritti di assistenza sociale;
- opera affinché la società adotti un atteggiamento comprensivo, premuroso, etico nei confronti delle persone con disabilità psicosociale onde diminuire pregiudizi, stigma e disinformazione sulla malattia mentale;
- fornisce sostegno materiale e morale alle attività delle associazioni affiliate alla Federazione;

considerato che

La Federazione Turca ha avviato da anni un progetto per la diffusione della "rivoluzione basagliana" in Turchia e per lo sviluppo di una psichiatria che metta al centro la persona e non la malattia e per la promozione di processi terapeutici che abbiano al centro l'inserimento sociale di chi soffre di malattia mentale.

La Federazione Turca ha aperto ad Ankara nel 2009 il Mavi At Kafe, un caffè in cui lavorano persone che si trovano in situazioni di disabilità mentale, di fatto organizzata come una cooperativa sociale, non prevista peraltro dalla legge turca.

La Federazione Turca, dopo alcuni percorsi formativi attuate da ConF.Basaglia a Trieste a favore di rappresentanti della Federazione e un progetto di cooperazione internazionale con ConF.Basaglia, prevede una serie di visite di operatori della psichiatria turca a Trieste per conoscere il percorso che ha portato alla chiusura dei manicomi in Italia e alla costruzione di servizi di salute mentale territoriali, i paradigmi fondanti i processi di deistituzionalizzazione, le pratiche dell'inserimento sociale e lavorativo a favore delle persone con disabilità psicosociale, le cooperative sociali con la finalità di promuovere la cultura dell'inclusione socio lavorativa, aprire altri Mavi At Kafe in tutta la Turchia e, ove possibile, collaborare alla costituzione di cooperative sociali.

In virtù delle rispettive competenze e dei comuni interessi, ConF.Basaglia e la Federazione Turca intendono collaborare allo svolgimento delle attività del suddetto progetto.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di convenzione.

Art. 2 – Finalità ed Oggetto della collaborazione

ConF.Basaglia e la Federazione Turca intendono collaborare nelle attività di visite a Trieste da parte di membri della Federazione e di psichiatri e operatori sanitari esterni alla Federazione ma interes-

sati alle attività della Federazione e alla esperienza sviluppata in Italia da Basaglia e dal suo gruppo di lavoro.

Art. 3 – Responsabili di Progetto

ConF.Basaglia svolge le attività di cui al presente atto sotto la direzione della Dott.ssa Giovanna Del Giudice.

Per la Federazione Turca il referente del presente atto è il Dott. Haldun Soygür.

Art. 4 – Durata e decorrenza dell'Accordo

Il presente Accordo ha durata di 2 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato e/ o ampliato sulla base di un accordo scritto, approvato dagli organi competenti delle parti.

Art. 5 – Modifiche

Ogni modifica o integrazione del presente Accordo dovrà avvenire per iscritto ed essere approvata da entrambe le parti.

Articolo 6 - Proprietà intellettuale e attività di comunicazione e pubblicazione

I risultati intellettuali e tecnico-scientifici ottenuti nell'ambito del presente Accordo spettano, salvo diversa disposizione da concordare, in co-proprietà ad ambo le parti coinvolte, che si impegnano a valorizzarli, secondo le regole del diritto d'autore previste dalle normative in vigore.

Entrambe le parti s'impegnano, inoltre, a prevenire ogni pretesa che possa derivare da eventuali diritti rivendicabili dal personale di propria afferenza, o da soggetti in contatto con esso, onde consentire una più agevole negoziabilità dei risultati ottenuti.

Le attività di comunicazione verso l'esterno delle azioni, realizzate con il progetto di cui al presente accordo, dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.

Art.7 – Obbligo di riservatezza e tutela della privacy

Ciascuna delle parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, oggetto del presente Accordo e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo.

Per lo svolgimento di attività che richiedono particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà esser data tempestiva comunicazione alla controparte.

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti GDPR (General Data Protection Regulation, Regolamento UE 2016/679).

Articolo 8 - Registrazione e bollo

La Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e le spese di bollo risultano a carico di ciascuna delle parti seconda la propria competenza.

Art. 9 – Consenso al trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a disposizione nell'ambito dello svolgimento delle attività previste nel presente accordo nel rispetto di quanto previsto GDPR (General Data Protection Regulation, Regolamento UE 2016/679).


Letto, confermato e sottoscritto

Luogo __Istanbul____, lì __04/07/2023__

CoPerSaMM

La Presidente

Dott.ssa Giovanna Del Giudice



La Federazione Turca

Il Presidente

Dott. Haldun Soygür

